

ALLEGATO "D" – SCHEMA DI CONTRATTO N. di Repertorio

PARCHI VAL DI CORNIA S.p.A.

PIOMBINO (LI)

SCRITTURA PRIVATA

CONTRATTO PER LA VENDITA DI MATERIALE LEGNOSO

RITRAIBILE DAL TAGLIO DI UNA PORZIONE DEL BOSCO

ALL'INTERNO DEL PARCO DI RIMIGLIANO, COMUNE DI SAN

VINCENZO.

\$

L'anno **duemilanove** il giorno _____ del mese di _____, in **Piombino (Provincia di Livorno)**, presso la sede della Società, in **Via Lerario, 90**, sono presenti i Signori:

- **Dott. Luca Sbrilli**, nato a **Piombino (LI)** il **12 Agosto 1965**, domiciliato per la carica presso la sede della Società, in qualità di **Presidente** del Consiglio di Amministrazione della **Parchi Val di Cornia S.p.A.**, con sede in **Piombino (LI) – Via Lerario, 90**, iscritta al Tribunale di Livorno al n. **16782**, **codice fiscale e Partita I.V.A. n. 01091280493**, con poteri di firma del presente atto, in forza delle deliberazioni del C.d.A. n. **15 e 16** del **23 aprile 2007**, acquisite in atti, di seguito denominato più brevemente "**Società**";

- **&&&&**, nato a **&&&& (&&)** il **&&&&** e residente a **&&&&**, via **&&&**, **&** (Codice fiscale e Partita I.V.A. n. **&&&&**), in qualità di legale rappresentante dell'Impresa "**&&&&**", iscritta presso la C.C.I.A.A. di **&&&&**, con il numero **&&** di R.E.A., di seguito denominato per brevità "**Impresa**";

P R E M E S S O

- che con convenzioni, numero 138 di repertorio, stipulata in data 6 Dicembre 2002 e successiva, numero 19 di repertorio, stipulata in data 28 Marzo 2003, il Comune di San Vincenzo ha concesso alla Parchi Val di Cornia S.p.A. l'uso di una parte dei terreni costituenti il Parco di Rimigliano;

- che all'interno delle suddette aree attribuite in uso alla Società, si trovano zone su

cui si rende necessario provvedere al taglio del bosco a fini di salvaguardia e miglioramento dello stesso, specificamente individuate all'art. 1 e nella cartografia allegata al presente atto;

- che con Determinazione Presidenziale n. 6 del 3 febbraio 2009 si è disposto di procedere a gara aperta per l'individuazione del soggetto a cui aggiudicare la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio di una porzione del bosco all'interno del Parco di Rimigliano ed è stata approvato il bando di gara completo di allegati;

- che a seguito della gara suddetta è risultata aggiudicataria l'Impresa &&&& con sede in &&&, che ha offerto per la vendita in questione l'importo di €&&&& oltre I.V.A. di legge, come risulta da verbale di gara approvato con Determinazione Presidenziale n. && del &&;

- Ravvisata la necessità di procedere alla stipula di apposito contratto con l'Impresa aggiudicataria;

Tutto ciò premesso, tra i suddetti componenti, previa conferma e ratifica della narrativa che precede, si conviene e stipula quanto appresso:

Art. 1 – Oggetto del contratto ed ubicazione dei terreni

Il presente contratto ha per oggetto la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio di una porzione del bosco all'interno del Parco di Rimigliano, così individuata:

- a) Terreno individuato dalle particelle 52 e 53 del foglio 18 del catasto terreni del Comune di San Vincenzo;
- b) Terreno individuato dalle particelle 86, 89,110,111,115 e 117 del foglio 22 del catasto terreni del Comune di San Vincenzo;

Il tutto per complessivi mq. 250.000 circa, come meglio descritto nella cartografia allegata sotto la lettera "A", da considerarsi parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 – Durata

Il lavoro di taglio dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto e non oltre la data del 28 Giugno 2009, mentre lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovranno avvenire entro il 10 Luglio 2009.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'impresa, il lavoro non venga espletato nei tempi previsti, verrà applicata una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

A partire dal 10 Luglio 2009 salvo eventuali proroghe concesse ai sensi dell'art. 3, il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati, passeranno gratuitamente in proprietà alla Parchi Val di Cornia S.p.A. rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. 3 – Proroga dei termini

La proroga dei termini stabiliti dall'art. 2 per l'eventuale sgombero dei prodotti se non fosse stato eseguito entro i termini prefissati, dovrà essere chiesta alla Parchi Val di Cornia S.p.A. almeno quindici giorni prima dello scadere dei termini stessi mediante raccomandata A/R. Questa ha la facoltà di concederla o meno, ma subordinatamente al permanere delle necessarie autorizzazioni al taglio.

Art. 4 – Modalità di svolgimento del taglio

Le modalità di svolgimento del taglio sono definite nel Capitolato d'oneri allegato alla presente scrittura quale parte integrante e sostanziale.

Art. 5 – Corrispettivo

L'impresa corrisponderà alla Parchi Val di Cornia S.p.A. il corrispettivo di €&&& oltre I.V.A. di legge offerto in sede di gara.

Il corrispettivo sarà versato, a seguito dell'emissione, da parte del Responsabile del Procedimento, del certificato di regolare esecuzione dell'intervento, in due rate di pari importo, di cui la prima entro il 15 Aprile 2009 e la seconda entro 15 gg dall'ultimazione dell'intervento, previa presentazione di regolare fattura da parte

della Società.

Art. 6 – Domicilio dell'impresa

Nell'ambito della stipula del contratto l'impresa eleggerà domicilio presso la sede della Parchi Val di Cornia S.p.A. in Via Lerario, 90 a Piombino.

Art. 7 – Divieto di subappalto

E' vietato cedere o subappaltare il presente contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso.

Art. 8 – Obblighi dell'Impresa

L'impresa è tenuta ad ottemperare a quanto previsto in materia di obblighi nei confronti del personale previsti dal capitolato d'oneri allegato al presente contratto. E' fatto altresì obbligo di osservare le prescrizioni previste all'interno del D.U.V.R.I. allegato al presente contratto.

Art. 9 – Polizze assicurative

L'Impresa ha presentato polizza n° &&&&&& rilasciata da &&&&&& di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni causati a persone e/o cose nel corso delle attività di taglio; detta polizza dovrà essere stipulata con i seguenti massimali: non inferiore ad Euro 100.000,00 per rischi di esecuzione e danni alle preesistenze ivi inclusi gli eventuali tagli irregolari, abusi e dei danni arrecati al bosco; non inferiore ad Euro 500.000,00 per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'attività di taglio, trasporto, movimentazione del materiale legnoso ed attività complementari.

Art. 10 - Inadempimento e risoluzione del contratto

Nel caso di mancato o non corretto adempimento del lavoro e rispetto degli obblighi previsti nel presente contratto, la Parchi Val di Cornia S.p.A. intimerà per iscritto all'impresa di adempiere entro 10 giorni lavorativi. Nel caso in cui l'impresa non adempia nel termine indicato, la Parchi Val di Cornia S.p.A. potrà procedere alla risoluzione del contratto, salvo promuovere azione per ulteriore risarcimento del danno.

Art. 11 – Aspetti ambientali

L'impresa dichiara di essere a conoscenza del nuovo sistema di gestione in materia ambientale di cui la Società è dotata e si impegna al rispetto della vigente normativa ambientale nello svolgimento del lavoro.

Art. 12 – Recesso

La Parchi Val di Cornia S.p.A. si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno un mese.

A seconda del momento in cui avverrà eventuale recesso, la Parchi Val di Cornia S.p.A., provvederà a quantificare l'importo da corrispondere alla stessa da parte dell'impresa, in funzione dell'entità del lavoro eseguito fino a quel momento.

Art. 13 – Controversie

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell'art. 34 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 Aprile 2000, n. 145.

Art. 14 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si rinvia al Capitolato d'oneri allegato sotto la lettera "B" per costituirne parte integrante e sostanziale e alle normative vigenti in materia.

Allegati:

Allegato A – "Cartografia dell'area di taglio";

Allegato B – "Capitolato d'oneri";

Allegato C – "D.U.V.R.I."

Letto e confermato il presente atto viene come appresso sottoscritto.

PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A.

L'IMPRESA